



N. R.G. 4639/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI VENEZIA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Composto dai seguenti Magistrati:

dr. Luca BOCCUNI

PRESIDENTE REL.

dr.ssa Chiara CAMPAGNER

GIUDICE

dr.ssa Lisa TORRESAN

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in opposizione a decreto ingiuntivo promossa

DA

\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso la Cancelleria dell'intestato Ufficio, in forza di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato;

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

\_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, in forza di procura in atti;

CONVENUTO OPPOSTO

**CONCLUSIONI DELL'ATTRICE OPPONENTE:**

"In via principale, respingere la domanda avanzata dal sig. \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in premessa. In deprecata ipotesi, qualora vengano, in tutto o in parte, dichiarate dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, procedere alla compensazione delle stesse in virtù di quanto sopra esposto. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali 12,50 %, IVA e CPA come per legge".



**CONCLUSIONI DEL CONVENUTO OPPOSTO:**

“Rigettarsi l’opposizione proposta dall’attrice opponente in quanto infondata in fatto e diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannarsi la signora **A** a pagare al signor **B** la somma di euro 15.000,00.= a titolo di prezzo delle partecipazioni sociali oggetto del contratto del 4.3.2015 per cui è causa, oltre agli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre IVA e CPA 4 % e rimborso forfetario 15 %. Accertata la natura temeraria della lite promossa dalla signora **A**, per avere promosso il presente giudizio di opposizione con mala fede o colpa grave, condannarsi l’opponente, ai sensi dell’art. 96 comma 3 cpc, al pagamento a favore del signor **B** di una somma da determinarsi in via equitativa”.

**FATTO E DIRITTO.**

Con atto di citazione del 19.4.2016, regolarmente notificato, **A** ha interposto opposizione avverso il decreto provvisoriamente esecutivo n. 400/2016, emesso in data 18.2.2016 dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore di **B** la somma di euro 15.000,00.=, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo prezzo pattuito per la cessione delle quote detenute dall’ingiungente in certa **C** srl.

L’opponente ha lamentato che, dopo essere entrata nella gestione dell’attività commerciale, sarebbe venuta a conoscenza della presenza di numerosi debiti della società non risultanti dalle scritture contabili, quali debiti di imposta, debiti verso consulenti, debiti per forniture, debiti per restituzione di depositi cauzionali, nonché la mancanza della cassa e delle scorte di magazzino, contrariamente a quanto rappresentato nella situazione contabile sottoscritta dal venditore.

**A** ha rammentato di avere comunicato al venditore la sua intenzione di detrarre dall’importo del corrispettivo prezzo dovuto gli importi rammentati, di modo che, convenendo in giudizio Paolo Pagani, ha chiesto il rigetto della domanda azionata al monitorio.

Costituendosi in giudizio, il convenuto opposto, premettendo che il credito azionato in via ingiuntiva riguarderebbe il corrispettivo per la cessione di quote societarie, ha eccepito che il contratto nessuna garanzia relativa al valore delle quote compravendute avrebbe previsto, con conseguente infondatezza delle doglianze di controparte. Quanto alla situazione patrimoniale della società, peraltro incompleta, dal medesimo sottoscritta, il convenuto ha evidenziato come la stessa si sarebbe riferita alle diverse trattative pregresse intervenute con il marito dell’acquirente,



, ed aventi ad oggetto la cessione dell'azienda per il prezzo ben maggiore di euro 45.000,00.=, trattative venute meno con la conclusione del diverso contratto oggetto di controversia.

B ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc.

A non contesta la conclusione del contratto di cessione delle partecipazioni detenute da B in C srl (doc. n. 2 di fascicolo di parte opponente), così come non contesta il credito corrispettivo maturato dal cedente, non avendo ella provveduto al pagamento del prezzo pattuito.

Le difese che l'attrice muove riguardano sostanzialmente il fatto che il venditore dovrebbe rispondere dei debiti della società, debiti che sarebbero risultati successivamente alla vendita e non dichiarati dal venditore, oltre che della cassa e del magazzino asseritamente non reperiti.

Trattandosi in giudizio della cessione di quote societarie, deve rilevarsi che il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura amministrativa in cui si compendia lo *status* di socio, e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta.

Il cessionario, quindi, ove le quote sociali cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l'ipotesi in cui le parti abbiano espressamente previsto garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società, ovvero si verta in materia di dolo.

La giurisprudenza ammette che la cessione della quota attuata sul presupposto di una determinata consistenza patrimoniale della società, si possa inquadrare nell'ambito di un complesso regolamento negoziale, il quale abbia per oggetto non solo l'acquisizione di un generico *status* di socio, ma anche ulteriori obblighi, a carico del cedente, obblighi che possono essere collegati dalle parti, appunto, a una certa consistenza del patrimonio ovvero a determinate caratteristiche di beni sociali specificamente considerati, sino a rendere applicabile in via analogica le norme in tema di vendita, sempre che il cedente abbia, sul punto, assunto una specifica e dettagliata garanzia (*ex multis* Cass. n. 26690/2006, Cass. n. 16031/2007 e Cass. n. 16963/2014).

Nel caso di specie, il venditore non ha offerto alcuna specifica garanzia sulla situazione patrimoniale della società e, quindi, sul valore della quota ceduta, né parte opponente ha agito onde ottenere l'annullamento del contratto per dolo.



Sotto quest'ultimo profilo, deve rilevarsi che del tutto tardivamente l'opponente ha invocato il vizio del consenso in memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 1) cpc, introducendo domanda inequivocabilmente nuova.

Peraltro, neppure può affermarsi che il venditore detta garanzia abbia assunto sottoscrivendo in data 25.2.2015, prima della conclusione del contratto di cessione, la situazione patrimoniale della società confermandone il contenuto (doc. n. 12 di fascicolo di parte attrice). In effetti, la conferma dei dati contabili relativi al patrimonio della società non esprime di per sé alcuna garanzia assunta dal venditore ai fini che occupano, garanzia neppure trasfusa nel contratto di cessione delle quote.

La garanzia in questione non può essere ritenuta sussistente neppure considerando il contratto preliminare di cessione di azienda, ove il valore del patrimonio aziendale assume rilevanza diretta quale oggetto del contratto, posto che detto preliminare è stato sostituito dalla cessione delle quote, contratto avente natura tutt'affatto differente e concluso con soggetto diverso (doc. n. 6 di fascicolo di parte convenuta opposta).

L'opposizione deve essere rigettata, confermandosi il decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, non sussistendo i presupposti per la condanna richiesta dall'attore ai sensi dell'art. 96 cpc, ben potendo lo stesso recuperare tempestivamente il credito azionato al monitorio, vista la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'opposizione proposta dall'attrice A avverso il decreto ingiuntivo n. 400/2016 emesso in data 18.2.2016 dall'istituto Ufficio in favore del convenuto B ;
2. conferma, per l'effetto, il ridetto provvedimento monitorio già dichiarato esecutivo;
3. condanna l'opponente A a pagare in favore del convenuto B le spese di lite che si liquidano in euro 4.355,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Venezia, 17 maggio 2018

Il Presidente est.  
Dr. Luca Boccuni

